



7. Requisiti minimi corso base di formazione teorico-pratico 8-13 ore Modulo giuridico - normativo (1 ora)

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

Modulo tecnico (2 ore)

- 1. Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
- 2. Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico.
- 3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- 4. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali.
- 5. DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell'udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il contatto da prodotti antiparassitari, ecc..
- 6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo dei trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.

Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)

- 1 Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.
- 2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- 3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
- 4. Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno.
- 5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo.
- 5.1. Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero.

Le esercitazioni devono prevedere:

- a. guida del trattore senza attrezzature;
- b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate;
- c. guida con rimorchio ad uno e due assi;
- d. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato);
- e. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. con caricatore frontale);
- f. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.
- 5.2 Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:
- a. guida del trattore senza attrezzature;
- b. guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di dispositivo di frenatura compatibile con iltrattore;
- c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a braccio articolato avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore);
- d. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. lavorazione con caricatore frontale avente caratteistiche tecniche compatibili con il trattore);
- e. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.
- 6. Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.

Il presente opuscolo ha finalità divulgative, non ha valore legale.

L'abilitazione per gli operatori di macchine agricole e forestali

Nota a cura dell'Agenzia Laore Sardegna - Servizio per le Politiche di Sviluppo Rurale e Filiera Agroalimentare U.O. Informaz. Comunitaria); riferimento: Dr. Betza Tommaso (tel. 0792558273, Muzzu Sebastiano; tel 0792558258,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'abilitazione per gli operatori di macchine agricole e forestali

1. Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)

E' necessaria una abilitazione specifica per qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

L'abilitazione è importante per la tua sicurezza!

L'accordo riportato a lato tratta di un argomento legato alla regolamentazione comunitaria e nazionale. L'intento è quello di combattere i numerosi incidenti sul trattore e migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, prevenire e ridurre gli infortuni nel settore.

Tra i vari dati riportati dal sito <u>ASAPS.it</u> quelli del 2012 parlano chiaro: ci sono stati con i trattori agricoli 336 incidenti gravi, con 157 morti e 224 feriti .

L'abilitazione deve essere rinnovata entro cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione. La data entro cui effettuare il corso è riportata nello schema qui sotto, in base alla <u>legge 98/2013 (Decreto del fare)</u> art. 45 bis

Entro quale data gli operatori addetti a trattori agricoli o forestali devono effettuare il corso? (legge 98/2013) Sono soggetti al <u>corso di aggiornamento</u> della durata di 4 ore da effettuarsi entro il 13 marzo 2017, i lavoratori del settore agricolo che alla data del 22 marzo 2015 sono in possesso di **esperienza documentata** almeno pari a 2 anni, (vedi pag. 2 paragrafo 2 della presente scheda)

I lavoratori che sono **incaricati** dell'uso delle macchine agricole alla data del 22 marzo 2015 devono effettuare i <u>corsi di base</u>, della durata di 8-13 ore, entro il 22 marzo 2017 (vedi pag. 2 paragrafo 3)

I lavoratori che **non sono** in possesso di esperienza documentata pari a due anni e **non sono** incaricati alla data del 22 marzo 2015 dell'uso mezzi agricoli devono svolgere il <u>corso di base</u> prima dell'utilizzo, es. giovani agricoltori, o nuovi imprenditori agricoli o agricoltori con esperienza riferita ad un tempo antecedente i dieci anni. (vedi pag.2 paragrafo 3 ultimo capoverso)



Principali riferimenti normativi:

- accordo Stato-Regioni del 22/02/2012
- legge 98/2013 (Decreto del fare)
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 testo unico sulla

salute e sicurezza sul lavoro

Circolari del ministero del lavoro e delle politiche sociali:

n. 12 del 11/3/2013

n. 38 del 10/6/2013


n. 45 del 24/12/2013



2. Aggiornamento

Il corso di **aggiornamento** per coloro che hanno <u>esperienza documentata</u> pari ad almeno due anni, o che devono rinnovare l'abilitazione, ha la durata di 4 ore (vedi schema a lato) e deve effettuarsi entro il **13/03/2017**

L'abilitazione deve essere <u>rinnovata entro 5 anni</u> dalla data di rilascio dell'attestato, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento.




In base a quanto specificato nella <u>circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</u>, gli operatori del settore agricolo possono *documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 :*

- per il <u>lavoratore autonomo</u> la dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa negli anni d'esperienza è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente i dieci anni.
- nel <u>caso del lavoratore</u> subordinato detta dichiarazione deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo nei quali il lavoratore ha svolto l'attività le imprese agricole nominalmente individuate nelle quali ha conseguito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito di un normale ciclo produttivo aziendale.

L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente i dieci anni.

3. Corso di base

Il **corso di formazione di base** per coloro che alla data del 22 marzo 2015 già utilizzano i mezzi agricoli o forestali, ma non hanno due anni di esperienza dimostrata, è di 8 o 13 ore (vedi schema sotto)
Il corso deve essere svolto entro il **22 marzo 2017**.



Anche i lavoratori che **non sono in possesso di esperienza documentata** pari a due anni e non sono incaricati alla data del 22 marzo 2015 dell'uso mezzi agricoli (es.nuovi imprenditori agricoli o agricoltori con esperienza riferita ad un tempo antecedente i dieci anni) devono svolgere il corso di base prima dell'utilizzo di detti mezzi **entro il 22** marzo 2015

2



4. Valutazione per il corso di base

- **1.** Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica, consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il <u>70% delle risposte esatte</u>, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
- **2.** Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di <u>almeno 2 delle prove previste</u> per le esercitazioni sia per i trattori a ruote che per i trattori a cingoli.
- 3 Tutte le prove pratiche devono essere superate.
- 4 Il mancato superamento della <u>prova di verifica finale</u> comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
- **5** L'esito positivo delle <u>prove di verifica intermedia e finale</u>, unitamente a una presenza pari ad almeno il <u>90% del monte ore</u>, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

5. Quali sono i soggetti formatori?

Di seguito si elencano i principali soggetti formatori:

- a) le Regioni le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
- b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- c) l'INAIL.
- d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore.
- e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
- ecc. (elenco completo nell' accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)

6. Sanzioni

(<u>D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81</u> testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

- 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

3